

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREOLI, CABRAS, CASATI, SCOZIA, CIRINO POMICINO*Presentata il 12 novembre 1981*

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori universitari, stabilendo un esplicito e generale riferimento alle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

Al secondo comma, tuttavia, si introduce una eccezione a tale normativa generale applicando, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

In tal modo, tra l'altro, viene vanificata la possibilità di scelta, riconosciuta, per i ricercatori di alcune facoltà, all'ultimo comma dell'articolo 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Tali innovazioni, in apparenza contraddittorie, modificano in misura notevole i compiti che sono stati propri di tutte le categorie, menzionate all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e che hanno titolo per afferire ai giudizi di idoneità richiesti per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.

Le disposizioni in oggetto sembra che debbano inoltre pregiudicare la figura giu-

ridica dei ricercatori universitari, quale dovrà essere definita entro quattro anni a partire dal 21 febbraio 1980, con apposito disegno di legge, come chiaramente è stato previsto all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, numero 28.

Per queste considerazioni sembra opportuna una modifica legislativa, per rendere uniformi le norme relative allo stato giuridico di tutti i ricercatori universitari e per risolvere le apparenti contraddizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, numero 28, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, si applicano, per i ricercatori universitari, le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».